

SEDUTA LXXXI

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 1985

Presidenza del Vicepresidente SERRA

I N D I C E

Proposta di legge: "Sull'assunzione straordinaria nel ruolo unico regionale dei congiunti delle vittime del dovere in applicazione della legge 13 agosto 1980, n. 466" (125). (Discussione e approvazione):

TAMPONI, relatore 2556
(Votazione segreta) 2567
(Risultato della votazione) 2567

Proposta di legge: "Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura" (37). (Discussione e approvazione):

DEIANA, relatore 2557-2565
ATZORI VILLIO 2558
MULEDDA, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale 2566
(Votazione segreta) 2567
(Risultato della votazione) 2567

Sull'ordine del giorno:

MURA 2555
BAGHINO 2567
MULEDDA, Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale 2567

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 31 ottobre 1985, che è approvato.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Mura. Ne ha facoltà.

MURA (D.C.). Signor Presidente, vorrei proporre alla sua cortesia e a quella del Consiglio la variazione dell'ordine del giorno per iscrivere al primo punto la proposta di legge numero 125/A Tamponi, Oggiano, Pubusa, Onida, Velio Ortu e Serri "Sull'assunzione straordinaria nel ruolo unico regionale dei congiunti delle vittime del dovere in applicazione della legge 13 agosto 1980, n. 466".

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni la proposta di legge si intende inserita al primo punto dell'ordine del giorno.

Suspendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 15, viene ripresa alle ore 10 e 20).

La seduta è aperta alle ore 10 e 14.

Discussione della proposta di legge Tamponi - Oggiano - Pubusa - Onida - Ortu Velio - Serri: "Sull'assunzione straordinaria nel ruolo unico regionale dei congiunti delle vittime del dovere in applicazione della legge 13 agosto 1980, n. 466". (125)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: "Sull'assunzione straordinaria nel ruolo unico regionale dei congiunti delle vittime del dovere in applicazione della legge 13 agosto 1980, n. 466"; relatore l'onorevole Tamponi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, ha facoltà di parlare il relatore onorevole Tamponi.

TAMPONI (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che la proposta di legge in discussione non meriti particolari osservazioni in quanto si tratta di un atto dovuto in conseguenza di un evento che in questi due anni trascorsi dal suo verificarsi abbiamo avuto modo di commentare ampiamente. Si tratta di un atto dovuto per esprimere la solidarietà del popolo sardo alle vittime del dovere che in un atto di generosità estrema hanno perso la vita o hanno subito gravi menomazioni personali. Queste generose persone in circostanze calamitose hanno prestato la loro opera per la tutela dell'ambiente e delle persone. Poiché fondamentalmente questa proposta di legge ricalca un'opinione unanime di tutta la Prima Commissione, e, ritengo, del Consiglio mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale, e riforma della Regione.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO

Sull'assunzione straordinaria nel ruolo unico regionale dei congiunti delle vittime del dovere in applicazione della legge 13 agosto 1980, n. 466.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad applicare la disposizione contenuta nell'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ai fini dell'assunzione, nel ruolo unico, dei soggetti indicati nel medesimo articolo.

La presente legge si applica nei confronti di un solo componente del nucleo familiare dei deceduti o degli invalidi ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 in conseguenza degli incendi verificatisi nel territorio della Sardegna dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)

lire 250.000.000

mediante riduzione della riserva prevista dal punto 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento:

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02016 - Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale

lire 200.000.000

Capitolo 02050 - Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale

lire 50.000.000

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1985 e su quelli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La presente proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto a fine seduta.

Discussione della proposta di legge Pili - Catte - Cossu - Mura - Atzori Villio - Becciu, concernente: "Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura". (37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: "Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura", di iniziativa dei consiglieri Pili, Catte, Cossu, Mura, Atzori Villio, Becciu.

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Deiana, relatore. Ne ha facoltà.

DEIANA (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'apicoltura intesa come attività economica suscita un interesse sempre crescente sia a livello nazionale che comunitario. Il rinnovato interesse verso questa tradizionale attività non riguarda solo gli aspetti legati alla produzione di miele, pappa reale, polline, ma anche benefici economici ed ecologici indirettamente legati all'allevamento delle api. Per illustrare brevemente l'aspetto ecologico dell'apicoltura basterà ricordare che l'ape provoca l'impollinazione dell'80 per cento delle piante spontanee e che nelle piante entomogame selvatiche la mancanza di impollinazione può portare alla loro estinzione totale. Si ricordi inoltre che le api e la loro attività possono costituire degli utilissimi indicatori biologici della salute del territorio. Le caratteristiche territoriali della Sardegna, le sue condizioni abiotiche e biotiche, il contesto socio-economico, presentano favorevoli prospettive per lo sviluppo dell'apicoltura. Tuttavia è necessario superare la concezione dell'apicoltura come attività arcaica e meramente collaterale rispetto ad altri settori dell'agricoltura ed è necessario programmare la creazione di allevamenti su basi razionali.

Per ottenere positivi risultati è necessario che la professionalità sostituisca l'improvvisazione; l'allevamento, la produzione e la commer-

cializzazione devono essere improntati a principi tecnici, scientifici, e le aziende operanti nel settore devono essere ristrutturate e ammodernate. Da quanto sopra deriva l'esigenza di una politica più attiva nel settore dell'apicoltura che tenda alla creazione di nuove strutture, mezzi e competenze adeguate, al fine di utilizzare le potenzialità produttive della Sardegna. La Commissione agricoltura, nella seduta del 21 maggio '85, ha approvato all'unanimità la proposta di legge numero 37 avente per titolo "Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura". La proposta di legge ricalca un testo già approvato dalla Commissione e che l'Assemblea non poté esaminare prima della fine della legislatura.

La Commissione ha ritenuto che la proposta di legge, alla cui approvazione si era arrivati dopo la consultazione delle organizzazioni di categoria e di esperti, possa costituire la base per lo sviluppo dell'apicoltura, pertanto ha approvato il provvedimento, di cui auspica la rapida discussione in Aula, apportandovi solo alcune modifiche. In particolare ha ritenuto di dover inserire tra i componenti della Commissione regionale apistica — di cui all'articolo 2 — un rappresentante dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, competente anche in materia di tutela veterinaria. La Commissione inoltre ha esteso l'elevazione del contributo, originariamente previsto solo per le cooperative aventi come oggetto sociale prevalente l'esercizio della apicoltura, anche alle società di persone con un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a otto. Si è inoltre ritenuto che lo stanziamento previsto sia troppo esiguo rispetto alle finalità della proposta di legge; tuttavia, al fine di non rallentare l'iter legislativo, la Commissione ha deliberato di non modificare lo stanziamento impegnandosi a presentare un emendamento durante la discussione in Consiglio per l'elevazione dello stesso a un miliardo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Atzori Villio. Ne ha facoltà.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Onorevole

Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di legge segue di circa una settimana quella sull'agriturismo; anche questa era già stata presentata nella scorsa legislatura per venire incontro alle richieste dei coltivatori che sollecitavano una regolamentazione del settore.

Bisogna dire che il settore è già regolato da una legge nazionale, la numero 13 del '54, del tutto insufficiente e inadeguata rispetto allo sviluppo che l'apicoltura ha avuto in Sardegna. Credo che non sfugga ai colleghi e all'onorevole Presidente il fatto che questo tipo di attività, sia da un punto di vista economico e sia da un punto di vista ambientale e di salvaguardia del territorio, ha un'importanza notevole se è vero, come è vero, che da un punto di vista economico non è solamente indicata come attività integrativa, ma ha in sé tutte le caratteristiche per reggersi in termini autonomi, come più in là richiamerò in ordine all'attuazione della legge numero 28.

Per quanto riguarda il governo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, ha dato e può dare un notevole contributo. Infine c'è un aspetto che non va sottovalutato sul piano economico relativo al prodotto di qualità che questo settore può fornire e che per quanto riguarda l'esportazione rappresenta un introito di grande rilevanza. Essa ha, non c'è dubbio, anche una potenzialità di sviluppo notevole.

Nel 1977 il settore veniva preso in considerazione nel regolamento della CEE e venivano predisposte una serie di misure di incoraggiamento e di intervento che avevano come obiettivo quello del suo sviluppo. Indubbiamente però sia la legge nazionale del '54, sia le misure adottate dalla CEE si sono rivelate insufficienti, anche se hanno determinato indubbiamente un incoraggiamento e uno sviluppo del settore. Nel '77 si registravano 60 mila alveari, dei quali 50.600 rustici, e 9.984 razionali. La tendenza al capovolgimento di questa ripartizione si è avuta in un breve periodo, con la riduzione al 57 per cento degli alveari rustici e con un aumento proporzionale degli allevamenti razionali.

Indubbiamente l'allevamento rustico ha determinato una penalizzazione dello sviluppo del settore. Infatti l'assenza di un'azione di salva-

guardia fitopatologica ha favorito lo sviluppo della varroasi, con conseguenti ripercussioni sui costi produttivi del miele. Si tratta quindi di andare a un capovolgimento di queste tendenze attraverso una regolamentazione come si evince dalla proposta di legge che abbiamo in esame. Credo che a questo proposito vada rilevato, tra l'altro, un fatto importante che è quello dell'interesse verso questo settore manifestato dai giovani. Infatti la gran parte delle iniziative assunte in base alla legge 28 interessano l'apicoltura. Si tratta di un fatto qualitativamente interessante che non va sottaciuto, perché certamente la proposta di legge che abbiamo in esame incoraggerà e determinerà un ulteriore interesse. Certamente nella proposta di legge ci sono delle lacune. Dopo la sua attuazione, sulla base dell'esperienza, si dovrà quindi procedere, attraverso le opportune modifiche, ad un adeguamento sempre più rispondente alle esigenze. In primo luogo bisognerà rafforzare il rapporto con gli istituti di ricerca e quello con l'Università. Anche l'ordine del giorno proposto va in questa direzione.

Altro motivo di interesse è costituito dai propositi di accorpamento degli enti che operano in agricoltura nel campo della ricerca; inoltre anche il rapporto con l'Università deve essere sviluppato e approfondito perché queste strutture siano collegate al mondo produttivo con una visione organica che nel passato, purtroppo, non si è riscontrata. Ecco perché, sotto tutti i profili, questa proposta di legge viene a colmare un vuoto più volte lamentato dagli operatori del settore. Voglio, sotto questo profilo, annotare il dato positivo rappresentato dal fatto che gli stessi apicoltori hanno ritenuto che una loro condotta sempre più unitaria non avrebbe potuto che favorire la loro azione in questo settore, per cui le organizzazioni che nel passato agivano autonomamente a livello regionale si sono unificate e hanno dato vita ad un'unica associazione regionale del settore. Questo permetterà una più celere operatività della legge medesima.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Ai fini dell'incremento e della razionale utilizzazione delle risorse floristiche della regione e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità produttive agricole, nel rispetto delle risorse ambientali, la Regione Sarda assume le iniziative atte ad assicurare lo sviluppo dell'apicoltura anche come fattore di miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, con particolare riguardo alla frutticoltura.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

E' istituita la Commissione regionale apistica.

Essa è composta da:

a) un rappresentante dell'Assessore regionale dell'agricoltura che la presiede;

b) quattro rappresentanti designati dalle associazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;

c) un rappresentante per provincia designato dalle associazioni degli apicoltori riconosciute ai sensi dell'articolo 12;

d) quattro esperti apistici qualificati nominati dall'Assessore regionale dell'agricoltura possibilmente uno per provincia, sentito il parere delle associazioni riconosciute;

e) un rappresentante dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;

f) un rappresentante dell'Assessore regionale all'igiene e sanità;

g) un docente della Facoltà di agraria dell'Università di Sassari;

h) un tecnico dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sardegna.

I membri della Commissione sono nominati dall'Assessore regionale dell'agricoltura e durano in carica tre anni. Ad essi competono le indennità stabilite dalla legislazione regionale vigente.

La Commissione ha sede presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura.

Funge da segretario della Commissione un dipendente della Regione.

E' compito della Commissione esprimere pareri e proposte agli organi della Regione circa iniziative, indagini e studi relativi alle finalità di cui all'articolo 1.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, Segretaria:

Art. 3

La Regione concede agli apicoltori, singoli o associati, contributi fino al 50 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di arnie, di famiglie di api, di attrezzature apistiche, di materiale

sanitario, per la costruzione o il riattamento di locali idonei ad esercitare l'attività, e mutui a tasso agevolato per la parte non coperta da contributo.

I contributi per l'impianto, la ristrutturazione e l'ampliamento di aziende apicole sono elevati al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le cooperative e le società di persone regolarmente costituite con un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a otto che hanno come oggetto sociale prevalente l'esercizio dell'attività apicola.

Per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi precedenti l'azienda apicola deve comprendere almeno 20 alveari e dev'essere condotta da almeno un apicoltore che abbia seguito un corso di formazione professionale specifica. Si prescinde da quest'ultima condizione per le aziende che intendono trasformare gli allevamenti rustici in razionali.

Possono altresì beneficiare di un contributo per il servizio di impollinazione, in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, i consorzi ed associazioni ortofrutticoli costituiti con atto pubblico ed i consorzi di miglioramento fondiario per le zone di rispettiva produzione o competenza.

Per l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle provvidenze si applicano le norme procedurali vigenti in materia di mutui e contributi per le opere di miglioramento fondiario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, Segretaria:

Art. 4

Le Unità sanitarie locali, attraverso i propri servizi veterinari, esercitano le funzioni di loro competenza in materia di tutela sanitaria dell'apicoltura. A tale scopo le Unità sanitarie locali

possono avvalersi anche della collaborazione di esperti apistici segnalati dalla Commissione di cui all'articolo 2.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

I possessori o detentori di alveari di qualunque tipo devono farne denuncia, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Unità sanitaria locale competente sulle località ove sono siti, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali. La mancata denuncia esclude l'apicoltore, per un periodo di due anni, dall'accedere alle provvidenze della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

E' fatto obbligo a chiunque possenga o detenga alveari di qualunque tipo di denunciare all'Unità sanitaria locale competente le seguenti malattie accertate o sospette: acariosi, varroasi, nosemiasi, peste americana e peste europea.

L'omessa denuncia è punita con la sanzione amministrativa di lire 10.000 per ogni alveare riconosciuto infetto.

Al ricevimento della denuncia l'Unità sanitaria locale provvede agli accertamenti diagnostici e prescrive le misure di bonifica

e profilassi necessarie.

Qualora l'intervento di risanamento comporti la distruzione dell'alveare e delle attrezzature ad esso strettamente inerenti, all'apicoltore è riconosciuto dalla Regione un indennizzo nella misura del 70 per cento del valore perduto, salvi i casi di dolo o colpa.

Per il ripristino dell'alveare l'apicoltore è tenuto a conformarsi alle norme tecnico-sanitarie prescritte dalla competente Unità sanitaria locale. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, *Segretaria*:

Art. 7

E' proibito esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi e il materiale infetto o sospetto di malattie di cui all'articolo precedente; è fatto altresì divieto di alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia. Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, *Segretaria*:

Art. 8

E' vietato fare esperimenti su api vive con

materiale patologico o infestante riferibile alle malattie o agli agenti nocivi soggetti a denuncia, a meno che ciò avvenga nell'ambito di impianti o laboratori scientifici e con tutti gli accorgimenti idonei ad evitare la diffusione delle malattie all'esterno, previa specifica autorizzazione dell'Unità sanitaria locale. Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, *Segretaria*:

Art. 9

La vendita di api vive può avvenire solo quando le api siano accompagnate da un certificato di sanità attestante la provenienza da allevamento sito in zona non infetta, rilasciato dalla Unità sanitaria locale territorialmente competente sull'area di provenienza; le api provenienti da aree esterne alla Sardegna devono essere accompagnate dal certificato di sanità rilasciato dal competente organo pubblico.

Agli acquirenti di famiglie di api o di api regine dall'esterno del territorio della Sardegna è fatto obbligo di denunciare all'Unità sanitaria locale competente per territorio l'avvenuto acquisto, specificando il comune di provenienza, nonché il comune e la località di destinazione degli acquisti effettuati.

I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 300.000, salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dalla legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, *Segretaria*:

Art. 10

Allo scopo di assicurare all'agricoltura l'indispensabile attività produttiva delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento alle piante legnose ed erbacee che possa essere dannoso alle api, particolarmente dall'inizio della fioritura fino alla completa caduta dei petali. Con decreto dell'Assessore regionale alla sanità sono emanate le norme disciplinari per i trattamenti.

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente compete ai Sindaci che possono avvalersi dei servizi e presidi delle competenti Unità sanitarie locali.

Ai trasgressori del divieto di cui al primo comma si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, *Segretaria*:

Art. 11

I Sindaci accertano le trasgressioni alla presente legge, avvalendosi dei servizi e presidi delle Unità sanitarie locali, e applicano le sanzioni corrispondenti. Si osservano, per quanto non previsto dalla presente legge, le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, Segretaria:

Art. 12

La Regione riconosce le associazioni degli apicoltori che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1196 del Consiglio del 28 aprile 1981 e che si costituiscano su base territoriale non inferiore alla provincia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, Segretaria:

Art. 13

L'apicoltura è materia di formazione professionale in agricoltura, nell'ambito dei programmi regionali attuati a norma della legislazione vigente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, Segretaria:

Art. 14

La legge regionale 15 giugno 1954, n. 13, è abrogata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, Segretaria:

Art. 15

Alle spese per l'attuazione della presente legge, valutate in complessive annue lire 330.000.000, si fa fronte:

— quanto a lire 300.000.000, mediante l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 06200 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985, che assume una nuova denominazione a seguito della abrogazione della legge 15 giugno 1954, n. 13;

— quanto a lire 30.000.000, mediante il corrispondente incremento delle entrate della Regione conseguente all'istituzione del capitolo 35015.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1985 è istituito il seguente capitolo:

Capitolo 35015 — Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della presente legge (artt. 6, 7, 8, 9 e 10)

lire 30.000.000

Nello stato di previsione dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per l'anno 1985 sono istituiti i seguenti capitoli:

Capitolo 06200 (Denominazione variata) - (Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05) - Contributi agli imprenditori singoli o associati per l'acquisto di arnie, di api, di attrezzature apistiche, di materiale sanitario e per la costruzione o il riattamento di locali e per mutui a tasso agevolato (art. 3 della presente legge)

lire 270.000.000

Capitolo 06200-01 - (Di nuova istituzione) - (Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 05) - Indennizzi agli apicoltori per la distribuzione degli alveari affetti da malattie (art. 6 della presente legge)

lire 50.000.000

Capitolo 06200-02 - (Di nuova istituzione) - (Tit. 1 - Sez. 6 - Cat. 04) - Spese per il funzionamento della Commissione regionale apistica

(art. 2 della presente legge)

lire 10.000.000

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 06200, 06200-01 e 06200-02 dello stato di previsione dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per il 1985 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento modificativo Deiana - Atzori Villio - Marracini:

"Nel secondo comma dell'articolo 15 il capitolo di entrata 35015 è sostituito dal capitolo 35016". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

DEIANA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento modificativo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, Segretaria:

Art. 16

Per il primo anno di applicazione della presente legge gli adempimenti di cui all'articolo 5 devono essere compiuti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Ordine del giorno Deiana - Villio Atzori - Pili sulla costituzione di un laboratorio apistico regionale.

A conclusione della discussione generale sulla proposta di legge n. 37/A

IL CONSIGLIO REGIONALE

PRESO ATTO dei rapporti esistenti tra l'allevamento dell'ape e l'ambiente agro-pastorale, strettamente legati al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione;
CONSTATATA la necessità di avere una struttura apistica all'avanguardia, con annesso apiario sperimentale, e capacità applicativa nella patologia apistica biochimica, microbiologia, chimica-fisica e melisso-palinologia.

impegna la Giunta regionale

a predisporre la costituzione in Sardegna di un laboratorio apistico regionale avvalendosi della collaborazione degli Istituti Universitari competenti. (1)

PRESIDENTE. Per illustrare l'ordine del giorno ha facoltà di parlare l'onorevole Deiana.

DEIANA (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per illustrare l'ordine del giorno sulla costituzione di un laboratorio apistico regionale.

Il rinnovato interesse che l'apicoltura suscita a livello comunitario e nazionale, ampiamente evidenziato dalle recenti attenzioni che le sono state rivolte, dimostra che da essa possono trarsi notevoli vantaggi economici. In Sardegna in particolare le condizioni abiotiche e biotiche, nonché quelle socio-economiche, offrono ottime prospettive allo sviluppo del settore. Esistono inoltre antichi rapporti tra l'allevamento dell'ape e l'ambiente agro-pastorale, strettamente legati al soddisfacimento di bisogni primari. Tali esigenze, pienamente giustificate in un'economia di sussistenza, trovano oggi scarso riscontro nelle mutate condizioni economiche e di mercato che impongono un approccio diverso con l'apicoltura. Attualmente lo sfruttamento di risorse naturali (nettare, polline, etc.) non altrimenti utilizzate, si associa bene con l'esigenza di integrare il reddito agricolo, recuperare forze giovanili, frenare l'inquinamento e fornire l'indispensabile supporto all'ortofrutticoltura in fase di espansione. Qui si innesta un legame tra apicoltura, agricoltura e ambiente, e i benefici che possono trarsi dall'allevamento dell'ape — purtroppo non è diffusamente noto — non si limitano esclusivamente alla produzione diretta (quale miele, pappa reale e polline, etc.) bensì interessano in maniera maggiore e ben più rilevante da un punto di vista economico i vantaggi indiretti che possono trarsi da questa attività per i suoi rapporti con l'agricoltura e l'ambiente naturale. Questi ultimi vantaggi, legati alla preminente funzione pronuba dell'ape, quando non sono disconosciuti, vengono considerati in genere superficialmente, probabilmente anche per le difficoltà insite nella valutazione economica dell'incidenza dell'ape sulla produzione agricola e da un punto di vista naturalistico. Da un primo approccio di carattere estimativo con questi problemi è emerso che in Sardegna l'incidenza economica attuale dell'apicoltura in agricoltura è superiore di circa 8 volte al valore della produzione diret-

ta. Tale valutazione tra l'altro non tiene conto dei miglioramenti qualitativi indotti nella produzione agricola per cui ne deriva che l'incidenza sarà necessariamente sottovalutata.

In termini di inquinamento ambientale l'ape si configura poi come un vero e proprio indicatore biologico della salute del territorio. Gli infiniti prelievi d'acqua, di nettare, polline, propoli, costituiscono un attivo termometro che può fornire utili indicazioni sulle condizioni dell'area frequentata. Recenti osservazioni condotte sulla mortalità delle popolazioni di api e sull'analisi qualitativa dei prodotti dell'arnia hanno consentito di evidenziare la presenza di residui tossici come fluoro, piombo, arsenico, cromo o di sostanze radioattive o antiparassitarie e di richiamare l'attenzione su eventi gravi altrimenti inosservati che possono intaccare la qualità della vita degli ambienti da noi praticati. Un esame critico della situazione attuale dell'apicoltura sarda mette in luce la tendenza ad una evoluzione da forme di conduzione più o meno arcaiche verso sistemi di allevamento strutturati su basi razionali.

Infatti, secondo i dati del censimento proposto dalla CEE, nel 1977 operavano in Sardegna poco più di 2.000 apicoltori con un numero totale di alveari pari a circa 60.000 tra rustici e razionali, circa 50.600 rustici e circa 9.984 razionali. Un esame eseguito sulle caratteristiche degli apicoltori mostrava che la maggior parte di essi rientrava nelle fasce alte di età; oltre il 65 per cento con più di 50 anni. In riferimento alla professione, un'esigua minoranza dichiarava di operare esclusivamente in campo apistico, mentre per la maggior parte l'apicoltura veniva intesa come attività complementare ad altre attività agricole ed extra agricole. Da un'indagine più recente, i dati tendono a modificarsi positivamente; le arnie rustiche scendono dall'87,9 per cento al 48,6 per cento, consentendo un forte aumento di quelle razionali. Anche l'età degli operatori si sposta a vantaggio dei giovani lasciando intravedere l'incremento di una apicoltura più razionale.

Le piccole aziende infine pur rappresentando ancora l'ossatura dell'apicoltura regionale, assumono la loro importanza rispetto al

passato lasciando spazio alla creazione di alveari di grosse e medie dimensioni.

Bisogna anche sottolineare alcune tra le principali carenze. Il processo di rinnovamento in atto nell'apicoltura sarda, anche se giustamente teso alla ricerca di un accettabile equilibrio tra impiego di risorse, possibilità produttive e redditi ricavabili, appare almeno per il momento avviato più sulla spinta dell'entusiasmo che sulla traccia di chiari indirizzi economici. Non pochi sono i problemi che si contrappongono allo sviluppo dell'apicoltura rallentandone il processo; la scarsa professionalità tecnica e organizzativa degli operatori assume toni gravi accentuando la gravità degli altri problemi strettamente connessi, ad esempio il problema sanitario venutosi ad aggravare con l'introduzione della varroa, il problema della ristrutturazione e ammodernamento degli apiari. La carenza di adeguati strumenti legislativi per la regolamentazione, la tutela e l'incremento dell'attività, rappresenta un altro grosso problema; a tale proposito se si eccettuano la recente legge regionale numero 28 sull'occupazione giovanile — che prevede incentivi specifici per l'iniziativa in campo apistico — e i provvedimenti a carattere nazionale, l'attività è regolamentata tuttora dalla vecchia legge numero 13 del 54, ormai ampiamente superata e lontana dalle direttrici tracciate dalla normativa comunitaria e nazionale.

Da qui è nata la necessità di proporre l'istituzione di un laboratorio. La situazione dell'apicoltura sarda, precedentemente e succintamente delineata, è stata motivo di indagine per ragioni anche statistiche; è auspicabile che le notizie emerse servano per indurre gli organismi competenti a varare programmi concreti per lo sviluppo del settore. Nell'ambito delle iniziative urgenti rientra l'istituzione del laboratorio apistico regionale. Tale struttura deve essere realizzata naturalmente ex novo, ripartendo tra differenti reparti i compiti di ricerca, sperimentazione, consulenza, nonché di attività formativa, rispondendo in questo modo alle richieste pressanti espresse attualmente dal settore. Il laboratorio

dovrebbe operare in stretta collaborazione tecnico scientifica con gli istituti universitari competenti.

In conclusione sembra necessaria una considerazione: il varo di un provvedimento che riconosca l'indiscutibile valore delle api quale mezzo per la conservazione degli ecosistemi e per il miglioramento delle potenzialità produttive di una regione a preminente economia agricola è certamente un fatto di rilievo che va valutato positivamente.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), *Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale*. Chiedo alla cortesia dei colleghi firmatari di chiudere il testo dell'ordine del giorno, se è possibile, nella parte del dispositivo con le parole "laboratorio apistico regionale". La specificazione "avvalendosi della collaborazione degli Istituti Universitari competenti" mi pare limitativa delle possibilità di operare, perché, per esempio, i consorzi di frutticoltura già operano sperimentazioni in questo senso, e la collaborazione con l'Università è un fatto aggiuntivo, anche dovuto, se si vuole, ma conservando questa dizione avremmo una limitazione operativa abbastanza specifica.

PRESIDENTE. I presentatori sono d'accordo?

DEIANA (D.C.). Va bene.

PRESIDENTE. I presentatori sono d'accordo, quindi si intende che la frase "... impegna la Giunta regionale a predisporre la costituzione in Sardegna di un laboratorio apistico regionale chiude l'ordine del giorno".

Metto in votazione l'ordine del giorno così modificato. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Approvazione delle proposte di legge n. 125 e n. 37.**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto, con un'unica chiamata, sulle proposte di legge: "sull'assunzione straordinaria nel ruolo unico regionale di congiunti delle vittime del dovere in applicazione della legge 13 agosto 1980, n. 466"; "Norme per l'incremento e la tutela dell'apicoltura".

Risultato della votazione della proposta di legge n. 125.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sulla proposta di legge numero 125:

presenti	56
votanti	56
maggioranza	29
favorevoli	51
contrari	5

(Il Consiglio approva).

Risultato della votazione della proposta di legge n. 37.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sulla proposta di legge numero 37:

presenti	56
votanti	56
maggioranza	29
favorevoli	54
contrari	2

(Il Consiglio approva).

*(Hanno preso parte alle due votazioni: Are-
sti - Atzeni - Atzori Villio - Baghino - Becciu -
Canalis - Cocco - Cossu - Cuccu - Dadea - Deia-
na - Fadda Paolo - Falchi - Floris - Giagu - Ladu
Giorgio - Ladu Leonardo - Ladu Salvatore - Lai -
Lorelli - Manunza - Marracini - Meloni - Mereu
Salvatorangelo - Moi - Montresori - Moretti -
Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Oggiano -
Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu Velio - Pal-
mas - Pes - Pigliaru - Pili - Piretta - Planetta -*

*Pubusa - Puligheddu - Rojch - Ruggeri - Sanna
Carlo - Sciolla - Serra - Serri - Soro - Tamponi -
Tidu - Uras - Zurru).*

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO (D.C.). Signor Presidente, solo per chiedere alla Giunta, degnamente rappresentata dall'onorevole Muledda, quando intenda rispondere ad una interrogazione che ho presentato tempo fa sui criteri che la Giunta intende seguire per la nomina dei direttori dei servizi degli Assessorati.

Noi siamo convinti che, trattandosi di una Giunta di sinistra, quindi aliena dal fare operazioni di potere o di lottizzazione nella nomina dei direttori, di una Giunta di sinistra che non usa questi sistemi riservati esclusivamente alle Giunte a guida democristiana...

COCCO (P.C.I.). Bisogna prenderne atto, allora.

BAGHINO (D.C.). Sto dicendo che certamente questa Giunta non userà tali criteri, ma pare che in questo periodo esistano delle pressioni da parte di partitini minori perché i direttori dei servizi vengano scelti sulla base delle tessere di questo o di quell'altro schieramento. Quindi è un problema di attualità e chiedo alla cortesia dell'assessore Muledda di farsi interprete di questa esigenza e di sensibilizzare chi di competenza a dare una risposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere l'onorevole Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

MULEDDA (P.C.I.), Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Posso garantire che la Giunta risponderà nel tempo più breve possibile, concordando ovviamente in Conferenza dei Capigruppo la data e la tornata in cui si discuterà l'interrogazione. Perché nel frattempo l'onorevole Baghino non viva nell'ansia,

IX LEGISLATURA

LXXXI SEDUTA

13 NOVEMBRE 1985

vorrei ricordare che esiste una legge — la 51 — ed esiste un regolamento di attuazione per i servizi e i settori. Credo che i criteri possano essere rintracciati lì.

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 11 e 20.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas

TIPOGRAFIA
PASSAMONTI